

**Edizione di lunedì 14 maggio 2018**

## **DICHIARAZIONI**

**Qual è l'utilità della precompilata?**

di **Fabio Garrini**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Immobili patrimonio nel reddito d'impresa**

di **Sandro Cerato**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Azienda agricola: patto di famiglia e diritto di prelazione**

di **Luigi Scappini**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Le società in perdita sistematica**

di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – II° parte**

di **EVOLUTION**

## DICHIARAZIONI

---

### *Qual è l'utilità della precompilata?*

di **Fabio Garrini**

Siamo già al quarto anno di utilizzo della **precompilata** e l'**Agenzia delle entrate** non manca di segnalare il grande successo, misurato in termini di accessi all'area riservata del sito dedicato.

Pur ricordando che la raccolta di questa ingente massa di dati ha comportato un **importante dispendio di risorse ed energie da parte di milioni di contribuenti** che hanno fornito all'Amministrazione finanziaria i dati per comporre le precompilate, pare quindi di interesse proporre una **valutazione dell'efficienza dello strumento** in termini di

- **soluzioni** a disposizione dei contribuenti
- **risparmi** che questi possono conseguire, in particolare sotto il profilo degli **sgravi di responsabilità** che possono essere ottenuti.

Infatti, trattandosi di "precompilata", è lecito che il contribuente si aspetti una dichiarazione predisposta dal Fisco, per la quale questo si assuma ogni **responsabilità** per i dati in essa contenuti.

**Ma è davvero così?**

#### **Il contribuente che opera autonomamente**

Il primo caso da analizzare riguarda il contribuente che accetta il **modello 730** precompilato, **senza apportare modifiche**, e lo presenta direttamente tramite il sito dell'Agenzia ovvero tramite il sostituto d'imposta (ovvero con modifiche che **non incidono** sul calcolo del **reddito complessivo** o dell'**imposta**, come ad esempio la variazione della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

In tale situazione il contribuente **non** potrà subire **controlli documentali** sugli **oneri detraibili e deducibili** che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

La seconda situazione è quella che riguarda invece il contribuente che, autonomamente, interviene **modificando la precompilata**: la dichiarazione precompilata si intende **trasmessa con modifiche** se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del **reddito** o dell'**imposta**.

In questo caso l'Agenzia delle entrate potrà eseguire il **controllo formale su tutti gli oneri indicati**, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni. Ad esempio, se il contribuente inserisce le

spese di istruzione dei figli per € 500 avrà l'onere di verificare anche la correttezza degli interessi passivi o i premi assicurativi già presenti nella precompilata.

### **Delega ad operare sulla precompilata**

I contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, **tramite un Caf o un professionista abilitato**, ottengono il vantaggio che i **controlli** su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati **nei confronti del CAF o del professionista**.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di **imposta, sanzioni e interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest'ultimo.

La situazione è del tutto analoga nel caso in cui il **730** sia presentato in forma **"ordinaria"** da parte del **CAF o professionista**, ossia senza accedere alla precompilata; anche in questo caso i **controlli** e le **responsabilità gravano** interamente sul **soggetto che presta assistenza fiscale**.

### **Requisiti soggettivi e responsabilità del contribuente**

Su un aspetto il contribuente non riceve mai alcuna **protezione dai controlli**: l'Agenzia delle entrate può, infatti, controllare sempre la sussistenza dei **requisiti soggettivi attestati dal contribuente** per poter fruire di detrazioni o deduzioni e di questo rispondono sempre i soggetti dichiaranti e non i CAF o i professionisti chiamati ad assisterli nella presentazione del modello 730.

La responsabilità si trasferisce al CAF/professionista per le **evidenze documentali**, ma non certo per l'esistenza delle condizioni soggettive **che vengono attestate dal contribuente**. D'altro canto, il visto di conformità riguarda gli **aspetti formali** e **non il merito** dei dati inseriti.

Sul punto la [circolare AdE 11/E/2015](#) non lascia spazio a dubbi: al paragrafo 7.4 si afferma che **"la verifica dei requisiti soggettivi per poter fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall'accezione o modifica della dichiarazione precompilata e della modalità di presentazione della stessa"**. Del medesimo tenore anche la [circolare AdE 7/E/2018](#).

Per **requisiti soggettivi** si intendono, ad esempio, *"quelli per i quali, ai fini dell'apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza"* ([circolare AdE 11/E/2015](#)).

Giusto per fare un **esempio**, si consideri il caso di **detrazione** degli **interessi passivi** sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale: l'Amministrazione Finanziaria può verificare l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e, nel caso di **manca** **dei requisiti** richiesti e di **falsa attestazione** rilasciata al soggetto che ha prestato

assistenza, la contestazione dell'indebita detrazione sarà recapitata direttamente al **contribuente**.

## Conclusioni

Quindi, in definitiva, la precompilata offre un **servizio (quasi) pieno a quei contribuenti che** si sono abilitati al sito dell'Agenzia, hanno familiarizzato con le 112 pagine di istruzioni al modello 730 e hanno assimilato le 360 pagine della [circolare AdE 7/E/2018](#), hanno provveduto ad accedere al sito, hanno verificato il contenuto della precompilata e, **in piena autonomia**, si sono assunti la responsabilità di quanto riscontrato e ne hanno **accettato**, integralmente e senza modifiche, il contenuto. Rimanendo peraltro comunque soggetti ai controlli per i **requisiti soggettivi**.

**Negli altri casi**, essendovi comunque la necessità di raccogliere ogni documento a giustificazione dei dati contenuti, la precompilata viene degradata a semplice **semilavorato** che richiede un significativo lavoro di "finitura".

A ben vedere, visto che nel caso di presentazione tramite **professionista** o **Caf** il contribuente acquisisce una **protezione totale** per gli **aspetti oggettivi** dei dati inseriti nella precompilata, possiamo dire che **con l'avvento della precompilata al contribuente conviene ancora di più affidarsi a uno di questi soggetti per la presentazione del modello 730**. Soggetti che dalla precompilata traggono un vantaggio davvero marginale, posto che comunque sono tenuti a **verificare** ogni dato in essa contenuto sulla base della documentazione resa dal contribuente.

**Lascio a ciascuno il compito di tirare le fila della questione, confezionando la propria risposta alla domanda contenuta nel titolo.**



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### *Immobili patrimonio nel reddito d'impresa*

di **Sandro Cerato**

Nella **determinazione del reddito d'impresa** gli **immobili non strumentali** concorrono alla formazione del reddito secondo le **risultanze catastali**, con conseguente **irrilevanza** dei **componenti positivi e negativi** imputati nel **conto economico**.

Le disposizioni normative che regolano il reddito d'impresa (Tuir) suddividono gli immobili in tre categorie:

- **immobili strumentali** ([articolo 43 Tuir](#)), che a loro volta possono essere “**per natura**” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato), o “**per destinazione**” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'attività d'impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base alle **risultanze contabili** (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell'area, ecc.);
- **immobili merce**, costituenti oggetto dell'attività d'impresa, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa quali **rimanenze finali**, valorizzate secondo le disposizioni dell'[articolo 92 Tuir](#) (ovvero [articolo 93](#) per le opere ultrannuali);
- **immobili non strumentali** (o “**patrimonio**”), individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di **immobili di natura abitativa** (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura), non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa, né oggetto dell'attività d'impresa.

Per tali ultimi beni, l'**articolo 90 Tuir** prevede la **concorrenza al reddito d'impresa del reddito fondiario** (o catastale), con conseguente **indeducibilità di tutti i costi afferenti tali immobili** (salve le eccezioni oltre evidenziate), e **non imponibilità** di eventuali proventi derivanti dai beni in questione, quali ad esempio i canoni di locazione.

Più precisamente, il reddito “fondiario” è determinato nel **maggiore tra:**

- **rendita catastale rivalutata del 5%** (nel caso di immobili “vincolati” si assume la rendita catastale ridotta del 50%);
- **canone di locazione**, eventualmente ridotto di un **importo massimo del 15% a titolo di spese di manutenzione ordinarie effettivamente sostenute e documentate** (per gli immobili “vincolati” il canone è ridotto forfetariamente del 35%). Come evidenziato nella [circolare AdE 10/E/2006](#), le spese di manutenzione rilevanti per la riduzione del canone di locazione devono essere rimaste **a carico del locatore** (ipotesi poco

frequente, poiché trattasi di spese contrattualmente a carico del locatario), e comunque sono rilevanti entro il predetto limite del 15%.

Il richiamo alle **spese di manutenzione ordinaria** deve intendersi riferito a quelle rientranti nell'[articolo 3, comma 1, lett. a\), D.P.R. 380/2001](#), vale a dire quelle relative alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle **necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti** (sul punto, la [C.M. 57/1998](#) contiene un elenco esaustivo degli interventi edilizi che rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria).

L'eventuale **eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria rispetto al "tetto" del 15% del canone di locazione non è deducibile**, al pari degli altri costi, **nemmeno negli esercizi successivi** anche laddove nel corso di tali periodi le spese di manutenzione siano inferiori al predetto limite ([circolare AdE 10/E/2006](#)).

Per quanto riguarda le altre spese, si segnala che la **Norma Aidc n. 156** distingue le stesse in **due categorie**:

- **costi dei quali si tiene conto nella determinazione degli estimi catastali**, e come tali **indeducibili** in quanto ricompresi già nella rendita catastale, tra cui rientrano le spese di riparazione e manutenzione (salvo quanto detto in precedenza), spese di custodia e portineria degli stabili, nonché spese per la gestione e l'amministrazione dell'immobile;
- **costi non direttamente collegati all'immobile**, e quindi **interamente deducibili**, ricomprendendo in tale ambito le spese per il personale addetto alla contabilità, le spese di gestione societaria e tutte le spese generali.

Infine, per quanto riguarda gli **interessi passivi**, è necessario distinguere quelli **di finanziamento**, ossia collegati all'**acquisizione** dell'immobile, che non rientrano tra i costi di cui all'[articolo 90 Tuir](#) (ferma restando l'applicabilità delle limitazioni di cui all'[articolo 96 Tuir](#) per i soggetti Ires), e quelli **di funzionamento**, i quali sono invece **indeducibili quali costi afferenti gli immobili stessi**.

Seminario di specializzazione

## LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Azienda agricola: patto di famiglia e diritto di prelazione***

di **Luigi Scappini**

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato l'applicabilità dell'istituto del **patto di famiglia**, quale strumento per anticipare il **passaggio generazionale** in **agricoltura**, giungendo a una soluzione positiva.

Come evidenziato in tale sede, il **settore primario** soggiace a una serie di **norme** che rivestono un carattere **speciale** rispetto alla normativa **generale**, con la conseguenza che quando si intende applicare quest'ultima, si rende necessario indagare la portata di quelle **speciali**.

Nel contesto del **passaggio generazionale** e, quindi, del cambiamento di titolarità dei fondi, si rende necessario verificare l'**applicabilità** o meno di uno degli istituti principe del mondo agricolo, ovvero il **diritto di prelazione**, introdotto dal Legislatore poco dopo la **riforma agraria** (L. 230/1950 la cd. Legge Sila) per cercare di tutelare la **continuità** nella **conduzione dei fondi agricoli**.

In particolare, come noto, la **prelazione agraria** è di due tipologie:

- una **prelazione "forte"** di cui [all'articolo 8, comma 1, L. 590/1965](#) concessa al **coltivatore diretto** titolare di un **contratto di affitto sul fondo oggetto di cessione** e
- una **prelazione "debole"** di cui [all'articolo 7 L. 817/1971](#) concessa sia al **coltivatore diretto** sia, a decorre dal 2016, allo **lap** che risulti essere **confinante del fondo** oggetto di cessione.

Ma, per poter **rispondere** in merito all'applicabilità o meno della **prelazione agraria** in ipotesi di **patto di famiglia**, è necessario comprendere quest'ultimo. **Dirimente** risulterà essere infatti la **natura** del **patto** stesso, in quanto il diritto di **prelazione** è **concesso** in occasione di un **trasferimento a titolo oneroso**.

I **patti di famiglia** sono stati introdotti, come noto, a partire dal 2006, per dotare i contribuenti di uno strumento sufficientemente duttile per poter "anticipare" la **fase successoria**; questo strumento consente infatti di stabilire, in un determinato momento storico, chi sarà, nel cerchio degli aventi diritto, il **successore dell'impresa** o delle **partecipazioni** detenute dal disponente.

Come anticipato, per rispondere in merito all'applicabilità o meno della prelazione al patto di famiglia è necessario definire la **natura** di quest'ultimo che, ai sensi dell'[articolo 768-bis cod. civ.](#) è definito come "*il **contratto** con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa*



*familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti."*

Ecco che allora sicuramente il patto di famiglia può definirsi un **contratto inter vivos** dotato del necessario spirito di **liberalità** da parte del disponente e caratterizzato dalla **gratuità**.

La **liberalità**, a bene vedere, è **doppia** in quanto si riscontra sia quella diretta del **disponente** nei confronti dell'**assegnatario**, sia quella indiretta dell'**assegnatario** stesso nei confronti dei **legittimari** che partecipano al patto di famiglia.

E lo schema sopra delineato, **liberalità** e **gratuità**, trova **conferma** nelle **deroghe** concesse all'istituto in relazione all'**obbligo di collazione** e all'**azione di riduzione**.

Si deve concludere, quindi, che il patto di famiglia si caratterizza per il **carattere di gratuità**, con la **conseguenza** che, essendo comunque ammesso quale oggetto del patto un'**azienda concessa in locazione**, a prescindere dall'esistenza o meno di un **coltivatore diretto** che possa vantare un **diritto di prelazione**, lo stesso **non** potrà essere **azionato**.

Alla luce di quanto detto, si ritiene pertanto il patto di famiglia un utile strumento da utilizzare quando si intenda garantire una **continuità aziendale**, evitando al contempo la possibilità di **litigi** tra i vari soggetti aventi diritto all'asse ereditario; litigi che potrebbero sorgere sia in merito a chi è il **soggetto** che dovrà proseguire l'attività, sia con riferimento al **valore** da attribuire agli altri eventuali soggetti rinuncianti.

Se per la prima criticità sarà il **disponente** a risolverla indicando il "delfino", per quanto riguarda la seconda, la soluzione sarà **condivisa** tra i vari soggetti dovendo essere determinato, in accordo tra le parti, il **valore** da assegnare all'azienda e, conseguentemente, quanto l'assegnatario dovrà liquidare ai legittimari.

E tale valore avrà valenza sia nei confronti dei presenti, sia degli eventuali **legittimari sopravvenuti**, eliminando alla radice possibili contestazioni future.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E  
ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### *Le società in perdita sistematica*

di **Federica Furlani**

L'[articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011](#), modificato dall'[articolo 18 D.Lgs. 175/2014](#), ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le **società in perdita sistematica**, ovvero le società che, alternativamente,

- **per 5 periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;**
- **ovvero per 4 anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto** in base all'[articolo 30, comma 3, L. 724/1994](#).

La presunzione di "non operatività" opera, ai sensi dell'[articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011](#), **nel periodo successivo al quinquennio, ossia nel sesto periodo.**

Prima di definire il **quinquennio** di riferimento, va soffermata l'attenzione sull'individuazione del **reddito minimo** che deve essere superato in una delle annualità, nel caso in cui **nelle altre 4** un contribuente abbia riscontrato una **perdita fiscale**, per non essere considerato in perdita sistematica.

È a tal fine necessario far riferimento al **reddito minimo presunto** che la società avrebbe dovuto dichiarare se fosse risultata di comodo.

La sua **determinazione** avviene applicando alle seguenti **tipologie di beni** le relative **percentuali**:

Azioni e quote	1,5%
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria	4,75% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili A/10	4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	3% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Altre immobilizzazioni	12%

Con riferimento alle società in contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 11/E/2017](#), ha precisato che, ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il **primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa** costituisce uno di quelli compresi nel c.d. **periodo di osservazione**, il relativo **risultato fiscale** deve essere considerato **senza tener conto del componente negativo**

**derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.**

*“Ad esempio, qualora una società abbia indicato nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1 sempre una **perdita** (fiscale) e posto che il periodo d'imposta n-3 sia il **primo periodo di applicazione del regime di cassa**, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il seguente sesto periodo d'imposta (n), la stessa società dovrà prendere in considerazione i risultati fiscali dei cinque periodi d'imposta che compongono il c.d. periodo di osservazione, ossia, i predetti periodi n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1. In tal caso, il risultato fiscale del periodo n-3 va rilevato **senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente** (n-4), il quale ha concorso alla determinazione del risultato dello stesso periodo n-3, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi”.*

Per quanto riguarda il **periodo di osservazione**, con riferimento al **periodo di imposta 2017**, è necessario far riferimento alle annualità dal **2012 al 2016**: una società è pertanto qualificata in **perdita sistematica** nel 2017 se in tutti gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ha dichiarato una **perdita fiscale**, o ha dichiarato una perdita fiscale per quattro di questi anni e in uno ha dichiarato un **reddito inferiore a quello minimo presunto**, come sopra determinato.

Non è invece qualificata come **società in perdita sistematica** se in tre anni del periodo di osservazione ha dichiarato una perdita fiscale (ad esempio 2012, 2013 e 2014) ed in due un reddito inferiore a quello minimo (2015 e 2016).

Una società qualificata in **perdita sistematica** nell'esercizio **2017**, in assenza di **cause di esclusione o di disapplicazione**:

- deve dichiarare il **reddito minimo** e il **valore della produzione minimo previsto per le società di comodo**, compilando l'apposita sezione del **quadro RS del modello Redditi SC 2018** (righe da RS 116 a RS 125) e la Sezione III del quadro IS del **modello Irap 2018** (righe da IS16 a IS20);
- deve applicare una **maggiorazione Ires del 10,5%** se trattasi di società di capitali, con compilazione dell'apposito **rigo RQ62** del modello Redditi SC 2018;
- non può utilizzare in **compensazione orizzontale** o **chiedere il rimborso del credito Iva 2017**.

Seminario di specializzazione

**QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA  
BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

### ***Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – II° parte***

di **EVOLUTION**



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua l'ambito soggettivo del meccanismo alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia con la circolare 9/E/2018.

La [circolare AdE 9/E/2018](#) ha confermato che **anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole applicabili dal 2018** le disposizioni dello *split payment* si applicano alle pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di **fatturazione elettronica obbligatoria** di cui all'[articolo 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007](#).

Trattasi dei:

- soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#);
- soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della L. 196/2009](#) e delle Autorità indipendenti;
- delle Amministrazioni autonome annoverate dall'[articolo 1, comma 209, della L. 244/2007](#).

Ai fini dell'esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve **continuare** a fare **riferimento** all'elenco pubblicato sul sito dell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Laddove il riferimento all'IPA **non sia esaustivo**, torna utile – in tale circoscritta ipotesi – per il fornitore il rilascio dell'**attestazione** di cui al [comma 1-quater dell'articolo 17-ter del D.P.R.](#)

[633/1972](#). Ciò, nell'ipotesi in cui la P.A. acquirente, nonostante sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, **non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento all'IPA e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi.**

#### TABELLA RIEPILOGATIVA

<b>Pubbliche Amministrazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetti di cui all'<a href="#">articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001</a>;</li><li>• soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'<a href="#">articolo 1, comma 2, della L. 196/2009</a> e le Autorità indipendenti;</li><li>• Amministrazioni autonome annoverate dall'<a href="#">articolo 1, comma 209, della L. 244/2007</a></li></ul>
<b>Enti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;</li><li>• le aziende speciali;</li><li>• le aziende pubbliche di servizi alla persona</li></ul>
<b>Fondazioni</b>	Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici
<b>Società</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;</li><li>• società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo <i>split payment</i>;</li><li>• società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo <i>split payment</i>;</li><li>• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini Iva.</li></ul>



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >